

----- "Società Cooperativa Condifesa" -----  
----- delle Produzioni Agricole Basilicata" -----  
----- in sigla "Condifesa Basilicata Società Cooperativa" -----

----- STATUTO -----

**Art.1) Denominazione Sociale, Sede, Durata della Cooperativa** -----

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione "Società Cooperativa Condifesa delle Produzioni Agricole Basilicata", in sigla "Condifesa Basilicata Società Cooperativa", con sede in Bernalda (MT) - frazione Metaponto, Viale Padre Mario Pagano nr. 36. -----

La società potrà istituire nel territorio nazionale sedi secondarie, uffici, recapi amministrativi e rappresentanze. -----

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata a norma di legge con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. -----


**Art. 2) Oggetto Sociale** -----

La società è stata costituita ed opera in base alle norme e regolamenti vigenti in materia di consorzi di difesa e, in particolare, alle leggi nr.364/'70, nr.590/'81, nr.185/'92, nr.388/2000 e nr.102/2004 e D.Lgs nr.32 del 26/03/2018 secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art.2512 del Codice Civile rivolto all'interesse generale dei propri soci. La Cooperativa si propone la tutela delle produzioni agricole dei soci con particolare riguardo a quelle orto- frutticole, viticole, olivicole, cerealicole, sementiere, leguminose ed a quelle, incluse le zootecniche, elencate di volta in volta dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole o da altro Ente preposto ai sensi delle Leggi di cui sopra per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva contro danni da calamità atmosferiche (a titolo esemplificativo: grandine, brina e gelo, siccità, vento forte, scottatura da sole, burrasca di vento, tromba d'aria, uragano, eccesso di pioggia, fitopatie, danni all'impianto arboreo), da realizzare come difesa passiva mediante stipulazione di contratti di assicurazione con società autorizzate all'esercizio del ramo grandine o come difesa attiva con mezzi tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta. -----

In particolare la Cooperativa ha per scopo: -----

a) la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive dei soci contro i danni derivanti da avversità atmosferiche, da fitopatie e da ogni altra calamità naturale, nonché l'esecuzione di ogni altra attività previste dalle leggi nazionali, comunitarie e regionali vigenti in materia, comprese quelle rivolte ad iniziative mutualistiche e di assicurazione. -----

b) La difesa e la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, la difesa e la lotta contro le fitopatie, le epizootie ed altre malattie e parassiti degli allevamenti, proponendosi di eseguire in via diretta o mediata, tutte le operazioni necessarie, specie se disposte o suggerite dalle autorità competenti. Per le iniziative di difesa attiva e passiva, la Cooperativa potrà deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche ai sensi della normativa vigente, e deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche in forma



collettiva per i propri associati, dagli stessi consorzi con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, potrà istituire, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, Fondi di mutualità e di solidarietà costituendo accantonamenti di Bilancio. -----

c) L'assistenza tecnica ai Soci organizzata con la costituzione di un ufficio tecnico, lo svolgimento di corsi di orientamento e professionali, lo studio e la sperimentazione di nuove varietà di coltivazioni agricole e boschive, nonché la coltivazione e la sorveglianza dei vivai. -----

d) La Cooperativa ha altresì lo scopo di svolgere attività assistenziale e sociale a favore dei propri Soci per il disbrigo di tutte le pratiche presso Enti Statali, parastatali, Regionali ed altri Enti Pubblici in genere, nonché fornire ai soci servizi amministrativi e contabili specifici del settore, compresi i servizi reali di ricerca e di sviluppo. -----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, la Società inoltre potrà: -----

e) Esercitare la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione delle produzioni agricole dei propri soci al fine di agevolarne la collocazione sui mercati nazionali ed esteri. -----

f) Assumere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative o comunque legate al movimento cooperativo o partecipare alla loro attività, anche prestando proprie fideiussioni. -----

g) Potrà accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture -----

h) Potrà accedere alle provvidenze bancarie sotto forma di prestiti a breve, medio e lungo termine, garantiti o non garantiti, nelle modalità consentite dalla Legge e dalla prassi creditizia. -----

Potrà inoltre: -----

i) partecipare alle iniziative nazionali, regionali ed europee miranti allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione, all'ammodernamento o al potenziamento aziendale ed al sostegno alle produzioni agrarie, nonché a tutte le iniziative di produzioni agroenergetiche, richiedendone i contributi e gli incentivi ove disponibili. La cooperativa, per l'attività di difesa passiva, aderisce all'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa; per le altre finalità potrà aderire ad Enti, associazioni, programmi di sviluppo locale, organizzazioni di produttori, organismi sindacali, ad altre società, cooperative o consorzi, di carattere locale, interregionale o nazionale che operano nei settori in cui si esplica l'attività sociale o, comunque, le cui finalità possono concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali. Potrà inoltre concedere collaborazione economica di sostegno, fideiussioni ad altri organismi cooperativi, dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Società, così come potrà ricevere partecipazioni, interessenze, collaborazione effettiva, economica e di sostegno, fideiussioni, et cetera. -----

j) Raccogliere e gestire conferimenti di denaro e prestiti a titolo di autofinanziamento dai soci, predisponendo all'uopo e se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, che consentano l'applicazione dei benefici fiscali; richiedere ed utilizzare le provvidenze di-




sposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed Organismi Pubblici o privati interessati allo sviluppo della Cooperazione. -----

Con riferimento alla assunzione di partecipazioni da parte della cooperativa ed alle eventuali operazioni finanziarie che scaturissero dai rapporti con gli enti partecipati, viene precisato, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, che dette operazioni potranno essere compiute soltanto a titolo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale proprio della cooperativa. Pertanto, viene espressamente e tassativamente esclusa, per la cooperativa, la possibilità di effettuare qualsiasi operazione che configuri attività di erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci, sempre che l'operazione rivesta un carattere di mera occasionalità, così come è esclusa ogni attività di intermediazione nei confronti del pubblico avente per oggetto partecipazioni societarie e concessioni di finanziamento sotto qualsiasi forma. -----

k) Acquisire o costruire le immobilizzazioni e le strutture tecniche ed amministrative necessarie alle gestioni economiche intraprese o da intraprendere ed effettuare tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari per il conseguimento dello scopo sociale. -----

#### Art.3) Soci -----

Il numero dei soci, non inferiore ai minimi stabiliti dalla legge, è illimitato. Hanno diritto all'ammissione a soci tutti gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile - persone fisiche e giuridiche proprietarie, affittuarie, usufruttuarie, comodatari e beneficiarie enfiteutiche di terreni aventi i requisiti prescritti. -----

Possono altresì essere soci: Enti, Società, Associazioni, Cooperative e Consorzi interessati alla tutela, al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola. -----

Non possono essere soci gli interdetti, inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa. -----

Per articolare i soci in categorie e per la disciplina dei soci sovventori, si rinvia alle norme di legge vigenti. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la cooperativa, è l'indirizzo risultante dal Libro dei Soci ovvero, ove dichiarato o risultante dal Registro delle Imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata. -----

#### Art.4) Documentazione dei soci -----

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando: -----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA; -----


b) ubicazione ed estensione dei terreni agricoli e titolo in virtù dei quali li conduce; -----

c) estensione delle varie colture e produzioni normali ottenibili; -----

d) fascicolo aziendale del produttore aggiornato. -----

Se l'istanza è proposta da persona giuridica deve altresì indicare: -----

e) la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e gli estremi di registrazione e di iscrizione dell'atto costitutivo; -----



f) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza; -----  
g) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda ed all'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa. -----

Se la domanda è proposta da cooperative o loro consorzi questa deve altresì contenere: -----

h) una copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; -----

i) una dichiarazione del legale rappresentante corredata dalle indicazioni sintetiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c); -----

j) la dichiarazione del legale rappresentante circa l'assunzione, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal rispetto delle condizioni previste dal presente Statuto e dalle deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi Sociali e dal regolamento interno; -----

k) tutte le eventuali altre notizie e documenti che saranno richiesti dal Confindesa. -----

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso. -----

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi: -----

m) l'impegno al versamento delle azioni sottoscritte e dei contributi annuali associativi; -----

n) l'impegno al versamento dei premi assicurativi a norma dell'art.12, lettera a), e del contributo in rapporto al valore della produzione annua denunciata sulla base dei prezzi di mercato rilevati dagli istituti preposti per gli studi, le ricerche e le informazioni sul mercato agricolo; -----

o) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento e le deliberazioni prese dagli organi sociali; -----

p) adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia dell'assolvimento degli obblighi contributivi; -----

q) l'impegno a comunicare ritualmente ogni variazione della sua condizione soggettiva, anagrafica, catastale o produttiva nel termine di trenta giorni.


Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. -----

#### Art.5) Ammissione dei soci -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta, ai sensi dell'art.2528, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. Unicamente alla quota capitale, il socio è tenuto a versare nello stesso termine anche la quota di ammissione. Le somme versate dai soci a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili. -----

Entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, il Consiglio di Amministrazione deve notificare all'aspirante socio la sua motivata decisione sul rigetto della domanda di ammissione; decorso tale termine la domanda si intende accolta. -----

Avverso il procedimento di reiezione della domanda il socio può presentare reclamo all'Assemblea ai sensi dell'art.2528 del Codice civile. Il reclamo motivato deve essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione per il rie-


same, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso, ad opera del Consiglio di Amministrazione oppure con delibera assembleare, decorre dalla data in cui l'organismo a-dito si è pronunciato.

**Art.6) Azioni**

Il valore nominale di ciascuna azione è di euro 30,00. La disciplina delle azioni è regolata dall'art.2525 del Codice Civile. Salvo diversa disposizione di legge, nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi euro 100.000,00. Il nuovo socio è tenuto a versare il valore delle azioni sottoscritte all'atto della ammissione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione da parte dell'Assemblea. - Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione si intendono annullati ad ogni effetto ed il socio è escluso ai sensi dell'art.2533 del Codice Civile.

La trasferibilità delle azioni è disciplinata dall'art.2530.

Il Consiglio di Amministrazione adeguerà le quote versate dai soci fino alla data delle presenti modifiche statutarie, gratuitamente alla quota minima di 30,00 euro mediante capitalizzazione parziale delle riserve di capitale esistenti.

**Art.7) Eredi del socio e successione**

Il rapporto associativo non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai seguenti commi.

Nel caso di morte di un socio, il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. Gli eredi debbono fare domanda al Consiglio di Amministrazione e designare il loro rappresentante entro il termine di centoventi giorni dal decesso del socio.

Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme associative, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro o di trasformazione che debbono essere presentate sempre entro il termine di centoventi giorni dall'evento.

**Art.8) Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per dichiarazione volontaria da esercitarsi in forma scritta con raccomandata a/r o pec al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile;
- d) che appartenga ad altro organismo di difesa.

Il socio receduto è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto a versare i contributi comunicati dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli impegni assunti dal Con-difesa in suo favore.

La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere comu-



nicata con raccomandata o tramite mail-pec alla società e deve essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso di cui ai punti a) e b), e provvede, di conseguenza, nell'interesse del Condifesa. --- In ogni caso lo scioglimento del rapporto sociale avrà effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ----- Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data di ricezione della domanda. ----- Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell'art.2535 del Codice Civile e non ha diritto al riparto delle riserve. -----

La Cooperativa potrà esercitare il diritto di ritenzione fino a concorrenza di ogni proprio credito verso il socio. -----

#### **Art.9) Esclusione del socio** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio: -----

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; -----
- b) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale alla Cooperativa; -----
- c) che non sia in regola con i pagamenti dovuti alla Cooperativa a qualunque titolo. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento e determina anche la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

Il socio che appartenga anche ad altro organismo di difesa ha l'obbligo di recesso e contestuale esercizio del diritto di opzione con effetto immediato. -

In assenza di recesso del socio che versi in tali condizioni di incompatibilità, il Consorzio ha l'obbligo di adottare nei suoi confronti apposita deliberazione di esclusione. -----

#### **Art. 10) Regolamento Interno e norme applicabili. Vigilanza.** -----

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. -----


Il regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, stabilisce le modalità per l'esplicazione dell'attività e della gestione della Cooperativa, del funzionamento degli organi sociali, degli obblighi e dei diritti dei Soci, dei rapporti con i collaboratori interni ed esterni, la determinazione di quelli conseguenti od accessori e le penalità in casi di inadempienza. -----

L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del D.Lgs nr.102 del 29/03/2004 vigente svolta dagli Organismi collettivi di difesa è sottoposta alla vigilanza delle Regioni in cui hanno sede legale. -----

#### **Art.11) Patrimonio Sociale** -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di euro 30,00 (trenta); -----
- b) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali; -----
- c) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'Art.14; -----



- d) da un fondo per iniziative mutualistiche; -----
- e) dalle riserve legali e statutarie. -----

**Art.12) Contabilità separata e contributi pubblici** -----

Il Condifesa terrà una contabilità separata dei contributi associativi e pubblici attinenti alle attività di difesa attiva e passiva delle produzioni, nonché per le iniziative mutualistiche, gestendo le entrate e le spese in apposito conto di tesoreria. -----

La "gestione separata" è alimentata annualmente: -----

a) dai premi assicurativi degli associati in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodotti e Comuni; -----

b) dai contributi pubblici a qualunque titolo erogati e commisurati sia alle spese generali che ai premi assicurativi; -----

c) dai contributi concessi dalla Regione o dalla Provincia competente per territorio; -----

d) da eventuali contributi di altri enti pubblici, anche comunitari, o privati.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa, che può aver luogo anche in due o più soluzioni. -----

I terzi non possono far valere diritto alcuno sulla dotazione finanziaria della c.d. gestione separata per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima. -----

**Art.13) Esercizio Sociale** -----

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio e lo accompagna con una relazione illustrativa dell'attività svolta e di quella da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'Art.2. -----

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente. -----

Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale, presso la sede del Consorzio. -----

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano. -----

**Art.14) Destinazione del risultato economico** -----

Gli avanzi netti di gestione, comunque denominati, nel rispetto dell'art.2514 del Codice Civile, non sono ripartibili fra i soci né destinati alla remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa. -----

L'assemblea che approva il bilancio, ai sensi dell'art.2545-quater del Codice Civile, destinerà almeno il 30% degli utili netti al fondo di riserva legale, almeno il 20% al fondo di riserva statutario, una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. -----

La restante parte sarà accantonata al fondo di riserva per altri scopi sociali



di cui all'Art.11, lettera d), non superiore al 50% per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche della Cooperativa. A norma dell'art.2545-ter del Codice Civile le riserve della Cooperativa non sono ripartibili tra i soci e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria ne può disporre l'utilizzo di detti fondi, oltre che per la copertura delle perdite di esercizio, per scopi previsti dalle vigenti leggi sulla cooperazione a carattere mutualistico di cui all'art.2545-quinquies. --

#### Art.15) Ristorni

I ristorni di cui all'art.2545-sexies del Codice Civile sono rappresentati dalle somme che la cooperativa restituisce ai soci a titolo di minor prezzo dei beni e servizi acquistati, oppure di maggior compenso per gli apporti di beni, servizi o lavoro.

L'Organo amministrativo ne quantifica l'ammontare proporzionalmente e in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio che evidenzierà l'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio ne può deliberare l'erogazione ai soci operatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal regolamento della Cooperativa anche mediante liquidazione diretta immediata o rateizzata, oppure mediante assegnazione gratuita di nuove azioni ai soci aventi diritto.

#### Art.16) Organi Sociali

Gli Organi Sociali della cooperativa Organismo collettivo di difesa sono: --

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se costituito;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Vigilanza;
- f) il Collegio dei Probiviri.

#### Art.17) Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci tenuto ai sensi dell'art.2421 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci, o da almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne esercita le funzioni, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza con avviso da inviare al domicilio dei Soci a mezzo lettera semplice, posta elettronica certificata o mail ordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio consuntivo può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ove ricorrano particolari ragioni motivate dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire la tempestiva ed effettiva informazione dei soci, l'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, delle materie da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, dovrà essere pubblicato sul sito web



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giancarlo Vincenzo Fu Ugo'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'IANARO VINCENZO FU UGO' around the top edge and 'NOTAIO IN MATERA' around the bottom edge. In the center of the seal is a five-pointed star.

del Condifesa e potrà essere pubblicato su un giornale quotidiano con diffusione nel territorio di competenza della Cooperativa o tramite il servizio di pubblica affissione. -----

In base all'art.2540 del Codice Civile, ove il numero dei soci iscritti al Condifesa superi i limiti ivi, previsti ovvero se il Consiglio di Amministrazione ravvisi esigenze organizzative o territoriali oppure ne faccia richiesta scritta almeno il 30% dei soci, l'Assemblea ordinaria generale potrà essere preceduta dalle Assemblee separate convocate nelle località nelle quali esercitano l'attività non meno di duecento soci ed è costituita dai soci delegati in esse eletti. -----

La delibera del Consiglio di Amministrazione che convoca le Assemblee separate ne stabilisce le date e le sedi di svolgimento. L'avviso deve essere spedito a mezzo lettera semplice ai soci interessati a ciascuna Assemblea parziale, almeno quindici giorni prima della stessa. -----

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente all'ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea generale. La seconda convocazione dell'Assemblea Generale potrà avere luogo dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. -----

Deve contenere, inoltre, l'indicazione della sede presso la quale ha luogo l'adunanza e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le Assemblee parziali, in prima convocazione, sono validamente costituite e deliberano con la presenza, in proprio e per delega, della stessa maggioranza di soci di cui alle Assemblee generali ma calcolata con riferimento ai soci iscritti nella circoscrizione di competenza dell'Assemblea parziale; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea parziale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un delegato nominato dal consiglio stesso eleggono con il sistema proporzionale, un delegato per ogni venti voti dei soci intervenuti personalmente o per delega. -----

I delegati eletti nelle Assemblee parziali devono essere soci. -----

Se il numero dei voti non è esatto multiplo di venti ed il resto supera dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto. -----

Nel caso previsto nei commi precedenti, l'Assemblea dei Soci è composta dai delegati eletti nelle Assemblee parziali. -----

I delegati che partecipano all'Assemblea generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. -----

All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate. -----

Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati e ogni altra modalità di svolgimento delle Assemblee parziali, sono definite dal regolamento interno dell'Ente o dalle regole specificatamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione delle Assemblee parziali e comunicate ai soci. -----



Ai sensi dell'art.2366 del Codice Civile, in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea generale è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

#### Art.18) Competenza dell'Assemblea dei Soci

E' competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del loro compenso; stabilire la costituzione del Comitato Esecutivo;
- c) nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo, e determinazione del loro compenso;
- d) nominare i membri elettivi dell'Organismo di Vigilanza, e determinazione del loro compenso;
- e) nominare i membri elettivi del Collegio dei Proviviri;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare le forme di difesa o di intervento inerenti l'attuazione dello scopo sociale;
- h) deliberare la costituzione di fondi di mutualità o la partecipazione ad iniziative mutualistiche;

i) deliberare sulla attribuzione ai soci dei ristorni;

l) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- m) deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e su quanto previsto dall'art.2365 del Codice Civile.
- n) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Cooperativa.


#### Art. 19) Assemblee dei soci

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati ovvero dei delegati nominati dalle Assemblee parziali. Le deliberazioni sono validamente adottate, nel rispetto dell'art.2538 del Codice Civile, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

#### Art.20) Rappresentanza in Assemblea e diritto di voto

Nelle Assemblee sociali hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci, siano in regola con il pagamento dei premi e contributi dovuti ai sensi dell'Art.12, e che non siano stati dichiarati morosi dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota di capitale sociale o il numero delle azioni possedute; le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto ogni dieci propri soci e con un massimo di cinque voti ai sensi dell'art.2538 del Codice Civile; il socio imprenditore in-


dividuale può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio o anche dal coniuge, parenti ed affini di cui all'art.2539 del Codice Civile. Un socio non può rappresentare più di un altro socio, oltre alle ragioni proprie. -----

**Art.21) Svolgimento delle Assemblee** -----

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente più anziano. -----

In mancanza del Presidente e dei due vice-Presidenti sono presiedute da uno dei soci presenti nominato dall'Assemblea. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può non essere Socio) nominato dall'Assemblea e da due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto. Il Direttore del Condifesa, ove nominato, può svolgere le mansioni di segretario. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto dal Notaio. -----

**Art.22) Deliberazioni dell'Assemblea** -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti. -----

**Art.23) Il Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 11 nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti fra i soci o mandatarî di persone giuridiche socie più eventuali altri membri in rappresentanza di Enti Pubblici la cui nomina sia obbligatoria in base alle leggi vigenti in materia. -----

Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati. -----

Non possono essere eletti i soci non in regola con il pagamento dei premi assicurativi e dei contributi associativi; trova altresì applicazione l'art. 2382 del c.c. e l'art. 2475-ter del c.c. -----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione i consiglieri sentito l'Organo di Controllo. I consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il Consiglio. -----

Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vicepresidenti, ed il Comitato Esecutivo se costituito. I Vicepresidenti possono essere delegati dal Presidente a presiedere le assemblee parziali e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea. -----

Partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare in dipendenza



degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente, ad inizio riunione, propone chi assumerà la funzione di Segretario ed acquisisce il consenso dei consiglieri presenti. Il consenso non è richiesto nel caso che le funzioni di segretario siano assunte dal Direttore del Condifesa. -----

#### **Art.24) Convocazione del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, recante l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale. -----

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata anche a mano o tramite mail-pec da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, da inviarsi a ciascun consigliere e ai membri effettivi dell'Organo di Controllo all'indirizzo preventivamente comunicato. -----

In casi di urgenza la convocazione potrà essere spedita almeno un giorno prima dell'adunanza. -----

Le adunanze sono valide quando intervenga più della metà dei membri in carica. -----

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di più della metà dei consiglieri presenti alla riunione; normalmente le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audio/video conferenza, a condizione che: -----

- sia consentito al Presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione. -----

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al Consiglio di Amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate. -----

Il Presidente della cooperativa presiede il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano. -----

Le votazioni debbono farsi a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri presenti o si tratti di nomine per cariche sociali. -----



Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre o più sedute consecutive decade dall'incarico e può essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione; l'amministratore così nominato dura in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione è redatto il relativo verbale che, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto sul libro sociale previsto per legge.

#### **Art.25) Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dalla gestione della Cooperativa e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il contributo annuo associativo a carico dei soci di cui al punto n) dell'Art.4, richiedere prestiti, finanziamenti di qualunque tipo e durata agli Istituti di credito, costituendo ove necessario le garanzie anche reali richieste.

#### **Art.26) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea dei soci, le riunioni del Consiglio stesso ed ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale.

Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'Autorità Giudiziarie o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un vice-Presidente e, in mancanza, da altro consigliere di amministrazione suo delegato.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio di Amministrazione espressamente delegato o da un procuratore specificamente indicato.

Spetta al Presidente:

a) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo ai fini dello svolgimento delle attività associative;

b) provvedere alla convocazione dell'Assemblea in casi di necessità e urgenza.


#### **Art.27) Il Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, specificandone i poteri, al Comitato Esecutivo, se costituito con delibera Assembleare, composto dal Presidente e da due a cinque consiglieri, inclusi i Vicepresidenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e da questi convocato quando lo ritenga necessario.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per



la tenuta del libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva. -----

**Art.28) Il Direttore** -----

Il Direttore, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura e del personale, e, in particolare, svolge i seguenti compiti: -----

a) cura, sulla base delle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se costituito; -----

b) sovrintende e coordina le attività che vengono svolte nelle sedi operative della cooperativa; -----

c) esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. -----

**Art. 29) L'Organo di controllo** -----

La nomina del Collegio Sindacale, ove obbligatorio rientrando nei casi di cui all'art.2543 del Codice Civile, si compone di tre membri effettivi e da due supplenti. In caso di Organo monocratico, il soggetto è nominato dall'Assemblea. Nell'ipotesi di nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale, il Presidente sarà individuato dall'Assemblea tra i componenti effettivi. -----

I rappresentanti degli Enti pubblici nel Collegio Sindacale sono regolati dalle leggi vigenti. -----

Almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. -----

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, salvo il disposto degli artt.2351, 2449 e 2450. Restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. -----

Il compenso dei sindaci viene fissato dall'Assemblea prima della loro nomina. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. -----

Oltre ai doveri propri previsti dal Codice Civile, il Collegio sindacale deve provvedere alla verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e vigilare sulle iniziative mutualistiche, ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative spese, nei termini stabiliti dal D.lgs 29/03/2004 nr.102 e dai provvedimenti emessi dal M.I.P.A.F. -----

Prima della loro nomina l'Assemblea, verificata la sussistenza delle ipotesi previste dalla legge, potrà attribuire al Collegio Sindacale il controllo contabile di cui al terzo comma dell'art.2409-bis del Codice Civile. In tal caso, il Collegio Sindacale sarà composto da soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili. -----

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che sia



assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti la contestualità dell'esame dei documenti e delle proposte, di espressione della propria volontà e del proprio voto. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il segretario. Di ogni riunione sarà redatto verbale da trascrivere sui libri sociali. -----

**Art.30) Collegio dei Proviviri** -----

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre persone eletti dall'Assemblea dei soci al di fuori degli iscritti alla Cooperativa. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

In caso di cessazione di uno dei membri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un membro provvisorio fino alla successiva Assemblea Generale. -----

L'eventuale compenso è determinato dall'Assemblea Generale, tenuto conto dell'attività svolta durante l'esercizio sociale. -----

Al Collegio dei Proviviri compete l'interpretazione dello Statuto nonché la risoluzione in via amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra soci ovvero tra questi ed il Consorzio o uno o più dei suoi organi. -----

Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata o PEC, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, salvo i casi in cui è previsto un termine più breve. Il Collegio dei Proviviri decide secondo equità, previo esperimento del tentativo di conciliazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore sono tenuti a fornire al collegio dei proviviri le informazioni ed i chiarimenti richiesti. -----

**Art.31) Modello di organizzazione, gestione e controllo e relativo Organismo di Vigilanza ex D.L. 231/01 e s.m.i.** -----

Il Consorzio adotta il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i.. -----

È istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione del Condifesa. -----


L'O.d.V., è composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e possono coincidere, anche in parte, con i componenti dell'Organo di Controllo. -----

L'O.d.V. si riunisce indicativamente ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi verbale da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti. -----

Per tutto quanto non previsto, si rinvia al modello di organizzazione e gestione adottato (MOG). -----

**Art.32) Controversie interpretative dello Statuto** -----

Tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci oppure fra i soci e la Cooperativa in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri i quali decidono in qualità di arbitri amichevoli compositori ex bono et aequo. -----



**Art.33) Riscossione dei contributi dei soci** -----

La riscossione dei premi assicurativi, dei contributi dei soci ed il contributo annuo associativo sono effettuati a mezzo ruoli di contribuzione secondo la normativa vigente e vi si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette (DPR 29/09/1973 nr.602 e ss.nun.) ovvero quelle in materia di esazione dei tributi non erariali. -----

La riscossione dei contributi gode di privilegio generale. -----

La Cooperativa ha facoltà di avvalersi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, di sistemi di riscossione diversi dai ruoli di contribuzione quali, a mero titolo esemplificativo, MAV, RID. -----

**Art.34) Ruoli di contribuzione e altre modalità di riscossione** -----

Assumono carattere prevalente nel sistema di riscossione i ruoli annuali di contribuzione, di cui all'Art.33, sono resi esecutivi a norma di legge. Possono essere emessi anche in forma di "avvisi di pagamento" (G.I.A.) a cui faranno seguito gli aggiornamenti contabili a cura dell'Ente preposto. -----

La normativa in materia è quella di cui al D.M. 03/09/1999 nr.321, D. Lgs nr.46 del 26/02/1999 e nr.112 del 13/04/1999 e ss. -----

Entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ogni interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto. -----

Nei termini di Legge, l'interessato potrà adire l'Autorità Giudiziaria competente. -----

Il ricorso non sospende la riscossione dei contributi ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. -----

**Art.35) Servizio di Cassa** -----

Il servizio di cassa ha esecuzione a mezzo di bonifici bancari, assegni bancari e circolari, carte di credito o servizi bancomat autorizzati od emessi dal Condifesa sui conti bancari o postali di cui è titolare. -----

Presso la sede è gestito un piccolo fondo in contanti, nella misura massima deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per le minute ed urgenti spese. -----

Periodicamente, e comunque alla fine dell'esercizio, il responsabile della cassa deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e firmare il conto della sua gestione. -----

**Art.36) Scioglimento della Cooperativa** -----

Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori, e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre la delibera dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 2368 del Codice Civile. Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio finale di liquidazione, dedotto il rimborso del capitale conferito, deve essere devoluto come per Legge. -----

**Art 37) Norme di rinvio** -----

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento interno/ valgono le norme di Legge vigenti. -----

